

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORAZZONI, ANIASI, MASSARI, QUERCIOLI, BOCCHI,
MANFREDINI, CALAMINICI, SANGALLI, DEGAN, MAR-
ZOTTO CAOTORTA, GARAVAGLIA**

Presentata il 20 gennaio 1983

Ulteriore proroga del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 aprile 1978, n. 158, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, aveva prorogato di cinque anni il termine concesso alla SEA dalla legge 8 maggio 1971, n. 420, per la realizzazione delle opere di ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, opere che la società milanese non aveva potuto realizzare per una serie di ritardi ad essa non imputabili nella acquisizione dei terreni e nell'avvio dei lavori.

Il termine è, ora, nuovamente spirato senza che i lavori di ampliamento si siano potuti realizzare perché è tuttora *in itinere* l'approvazione di un nuovo piano regolatore di Malpensa da parte dei competenti organi dello Stato, dopo che la regione Lombardia ha dato il suo assenso di massima.

Si rende, pertanto, necessario prorogare nuovamente il termine in questione soprattutto al fine di evitare che i terreni acquisiti, come previsto dall'articolo 2 del-

la legge 8 maggio 1971, n. 420, per l'ampliamento dell'aeroporto debbano essere restituiti agli originari proprietari o che, in difetto, si instauri una serie di contenziosi.

Come il Parlamento sa, la società si è già procurata, mediante espropri, una prima parte di terreni necessari all'ampliamento per oltre 200 ettari.

Nel luglio del 1976 la società ha anche dato il via ad un primo lotto di interventi e i terreni in questione sono e rimangono indispensabili all'ampliamento dello scalo, anche sulla base del piano regolatore approvato dalla regione Lombardia ed *in itinere* presso i competenti organi statali, piano regolatore che prevede, proprio nella zona degli espropri effettuati, l'ubicazione della nuova aerostazione passeggeri.

A tanto si provvede con il seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonché dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, già prorogato dalla legge 27 aprile 1978, n. 158, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa, indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, è elevato a venti anni.